



*La Segreteria nazionale*

Prot.n.105/12-na  
Circ.n.23/12

Roma, 12 giugno 2012

Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Ai Consiglieri nazionali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Segreterie provinciali

**OGGETTO: tassazione degli immobili (IMU) e scuole dell'infanzia FISM.**

L'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, con le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero:

1) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure dalla data in cui è comunque utilizzato;

2) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile;

3) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

*Si vedano le precisazioni della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il cui testo è allegato, in copia, alla presente.*

Per le esenzioni, come previsto dal D.L. 1/2011, gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto e l'esenzione si applica a condizione che le attività siano svolte con modalità non commerciale).

Quanto sopra non risolve una serie di dubbi. Si è in attesa di un Decreto chiarificatore che potrebbe essere emanato prima della scadenza del versamento dell'acconto del 18 giugno p.v. In assenza di tale Decreto, si suggerisce di applicare rigorosamente la circolare del Ministero delle Finanze n. 2/2009, che regolamentava l'applicazione dell'ICI. Qualora l'atteso Decreto apportasse delle modifiche, si potrà regolarizzare la posizione con un "Ravvedimento Operoso", entro la scadenza del pagamento della seconda rata, ossia il 16 dicembre 2012.

A tale riguardo, una recente sentenza Cassazione Civile, Sez. Tributaria, n°4685 del 23.3.2012 evidenzia che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, sviscerando il concetto di "obiettive condizioni di incertezza normativa".

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Gestione scuola dell'infanzia

dott. Giannino Zanfisi

Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano